

# **CORSO PREPARAZIONE AL CONCORSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

*Dr.ssa Elisabetta PENNAZZO  
Dirigente AOUI Padova*

*lezione 1 - 24 giugno 2021*

*a cura della Segreteria Regionale Uil Fpl Veneto*

# DIRITTO AMMINISTRATIVO

- L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, COME L'ATTIVITÀ DI GOVERNO, SI COLLOCA ALL'INTERNO DEL POTERE ESECUTIVO. QUESTO IMPONE, TUTTAVIA, DI DISTINGUERE L'ATTIVITÀ POLITICA DA QUELLA AMMINISTRATIVA.
- GLI ATTI POLITICI COSTITUISCONO ESPRESSIONE DELLA LIBERTÀ' POLITICA AFFIDATA DALLA COSTITUZIONE AI SUPREMI ORGANI DECISIONALI DELLO STATO PER LA SODDISFAZIONE DI ESIGENZE UNITARIE E SONO LIBERI NELLA SCELTA DEI FINI.
- GLI ATTI AMMINISTRATIVI, INVECE, SONO SEMPRE LEGATI AI FINI POSTI DALLA LEGGE.
- ULTERIORE DISTINZIONE È LEGATA AL FATTO CHE GLI ATTI POLITICI SONO INSINDACABILI, MENTRE GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO PIENAMENTE SOGGETTI AL CONTROLLO GIURISDIZIONALE.

# PRINCIPI

- principi a cui si deve conformare l'attività amministrativa, sono innanzitutto quelli stabiliti dalla Costituzione italiana, e poi quelli stabiliti dalle leggi ordinarie dello stato.
- Alcuni principi giuridici presenti nella costituzione che interessano l'attività amministrativa della pubblica amministrazione italiana sono:
- **principio del decentramento amministrativo** la Repubblica deve operare il più ampio decentramento possibile.
- **principio del riconoscimento delle autonomie locali** la Repubblica anche se indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
- **principio della responsabilità della pubblica amministrazione** lo Stato e gli enti pubblici sono responsabili per i fatti compiuti dai propri dipendenti;
- **principio della tutela giurisdizionale del privato contro atti della pubblica amministrazione** contro gli atti della pubblica amministrazione è ammessa sempre la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi.

# ART. 97 COSTITUZIONE

- Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.  
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
- Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
- Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

**Principio legalità, buon andamento e imparzialità**

# PRINCIPI

- Il **principio di legalità amministrativa**, in diritto, stabilisce che la pubblica amministrazione trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge le attribuisce.
- Il **principio di buon andamento**, in diritto, è un principio che orienta l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, si conformi ai criteri dell'efficacia ed efficienza.
- Il **principio di imparzialità**, in diritto, è un principio giuridico che orienta l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, debba essere svolta con imparzialità.

L'imparzialità deve intendersi sia come divieto di una qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti, sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

## ART. 28 COSTITUZIONE

- I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici [97, 98, 103, 113] sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

# ART 117 COSTITUZIONE

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. **Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:**

- a) **politica estera e rapporti internazionali** dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) **immigrazione;**
- c) **rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;**
- d) **difesa e Forze armate;** sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) **moneta, tutela risparmio, mercati finanziari,** concorrenza; sistema valutario tributario e contabile; armonizzazione bilanci pubblici perequazione risorse finanziarie;
- f) **organi dello Stato e relative leggi elettorali;** referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato** e degli enti pubblici nazionali;
- h) **ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;**
- i) **cittadinanza, stato civile e anagrafi;**
- l) **giurisdizione e norme processuali;** ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) **determinazione livelli essenziali prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) **norme generali istruzione;**
- o) **previdenza sociale;**
- p) **legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali Comuni, Province e Città' metr.**
- q) **dogane, protezione confini nazionali e profilassi internazionale;**
- r) **pesi, misure determinazione del tempo;** coordinamento informativo statistico e informatico dati amministrazione statale, regionale e locale; opere ingegno;
- s) **tutela ambiente, ecosistema e beni culturali.**

## ART 117 COSTITUZIONE

- **Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:**
- rapporti internazionali e con UE delle Regioni; commercio l'estero; tutela sicurezza lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche con esclusione istruzione e formazione professionale; ricerca scientifica tecnologica sostegno innovazione per settori produttivi; tutela salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti trasporto e navigazione;
- ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; (3) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
- **Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato**

# ART. 117 COSTITUZIONE

- **Le Regioni**

*Alle Regioni è stata riconosciuta l'autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).*

- **Lo Stato**

*Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all'elenco del 2° co. dell'art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell'art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° co. dell'art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena.*

- **I Comuni**

*Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d'esecuzione).*

# DIRITTO OGGETTIVO-SOGGETTIVO- INTERESSE LEGITTIMO

- **DIRITTO SOGGETTIVO** attribuisce il potere di far valere davanti a un giudice un proprio interesse riconosciuto meritevole di tutela da una norma presente nel diritto ogg. Così, si ha **diritto soggettivo** a ottenere la retribuzione dall'azienda per il lavoro svolto, a non essere licenziati per un motivo discriminatorio, a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito,, a poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione a parità di condizioni con gli altri cittadini. **Condizione** perché esista un **diritto soggettivo** è che sia presente, nel **diritto oggettivo**, una norma che riconosca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse
- **L'interesse legittimo** è l'interesse del soggetto a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività.

# DIRITTO SOGGETTIVO-INTERESSE LEGITTIMO

- Il diritto soggettivo è **preesistente** rispetto all'esercizio del potere amministrativo (esiste di per sé), l'interesse legittimo **sorge successivamente**, nel momento in cui il soggetto entra in contatto con la p.a. (o perché ha presentato domanda di partecipazione ad un concorso, o perché ha fatto richiesta di un'autorizzazione, di una licenza commerciale..ecc.).
- Il diritto soggettivo è (da sempre) tutelato in modo **pieno, diretto e incondizionato** (il proprietario sa che la legge gli riconosce il diritto di proprietà, impone agli altri consociati di rispettarlo e gli dà strumenti di tutela nel caso in cui venga violato, stessa cosa vale per il diritto di credito e per tutti i diritti soggettivi in generale);
- L'interesse legittimo invece originariamente nasce come interesse tutelato in maniera più debole rispetto al diritto soggettivo, in maniera **strumentale, indiretta e riflessa** in quanto il soggetto ottiene la tutela solo quando il suo interesse viene a coincidere con quello della collettività che come abbiamo già detto è l'interesse al corretto esercizio del potere amministrativo

# INTERESSE COLLETTIVO- L'INTERESSE DIFFUSO-INTERESSE SEMPLICE

- **interesse collettivo:** è quell'interesse del singolo che può essere soddisfatto soltanto con la riunione e la collaborazione/cooperazione degli altri soggetti che ne sono portatori. È un interesse sempre parziale, nel senso che fa capo a gruppi determinati di soggetti che sono organizzati in associazioni comitati sindacati ecc. ecc. Se riguardasse l'intera collettività degli individui dovremmo parlare di interesse generale. Gli interessi collettivi sono interessi legittimi, quindi sono tutelabili in quanto tali
- **interesse diffuso,** è un interesse molto ampio che fa capo ad un determinato gruppo di individui che però non sono organizzati in alcuna forma associativa (es. l'interesse che hanno gli abitanti di una zona che l'ambiente circostante non venga peggiorato).
- **interesse semplice,** non è ritenuto meritevole di tutela dal nostro ordinamento quindi non gli è attribuito alcuno strumento di tutela né diretta né indiretta (né diritto soggettivo, né interesse legittimo) perché si tratta di una posizione troppo generica, ad es interesse dell'imprenditore a non avere concorrenti sul mercato

# PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTATE LE SEDI TERRITORIALI DELLA UIL FPL AI SEGUENTI INDIRIZZI

[veneto@uilfpl.it](mailto:veneto@uilfpl.it)

[padova@uilfpl.it](mailto:padova@uilfpl.it)

[segreteria@uilfplbellunotreviso.it](mailto:segreteria@uilfplbellunotreviso.it)

[segreteria@uilfplvenezia.it](mailto:segreteria@uilfplvenezia.it)

[verona@uilfpl.it](mailto:verona@uilfpl.it)

[vicenza@uilfpl.it](mailto:vicenza@uilfpl.it)

[rovigo@uilfpl.it](mailto:rovigo@uilfpl.it)